

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2013

recante modifica delle decisioni 2010/2/UE e 2011/278/UE per quanto attiene ai settori e ai sottosectori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio

[notificata con il numero C(2013) 9186]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2014/9/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10 bis, paragrafi 1 e 13,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della decisione 2003/87/CE, la decisione 2010/2/UE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce un elenco dei settori e dei sottosectori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
- (2) A norma dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE, la decisione 2011/278/UE ⁽³⁾ della Commissione stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita di quote di emissioni.
- (3) Ogni anno è possibile aggiungere un settore o sottosectore all'elenco dei settori e sottosectori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio qualora si sia dimostrato mediante una relazione analitica che tale settore o sottosectore soddisfa i criteri di cui ai paragrafi da 14 a 17 dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE, in seguito a una modifica avente un impatto sostanziale sulle attività del settore o sottosectore.
- (4) Alcuni settori che non sono stati ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio al livello NACE-4 nella decisione 2010/2/UE sono

stati disaggregati e sono stati valutati alcuni sottosectori corrispondenti che presentano alcune specifiche caratteristiche distintive aventi un impatto notevolmente diverso dal resto del settore.

- (5) Per quanto riguarda i sottosectori «Farina, semolino e fiocchi di patate», «Patate conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate» nonché «Siero di latte in polvere, granuli o in altre forme solide, anche concentrato o con aggiunta di dolcificanti», tale riesame ha dimostrato che sono chiaramente distinti da altri sottosectori sulla base di caratteristiche specifiche e che soddisfano i criteri quantitativi di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 15, della direttiva 2003/87/CE. È pertanto opportuno aggiungere tali sottosectori all'elenco di settori o sottosectori ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
- (6) Per quanto attiene al sottosectore «Parti di alberi di trasmissione e manovelle (fucinatura libera di acciaio)», tale riesame ha altresì dimostrato che è chiaramente distinto da altri sottosectori sulla base di caratteristiche specifiche e che soddisfa il criterio quantitativo di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 16, lettera b), della direttiva 2003/87/CE. È pertanto opportuno aggiungere tale sottosectore all'elenco di settori o sottosectori ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
- (7) Nel 2012 sono stati riesaminati i settori «Produzione di gesso» e «Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia» (rispettivamente codici NACE 2653 e 2662). Detto riesame qualitativo ha dimostrato le complesse caratteristiche del mercato, come gli scambi crescenti, in particolare una tendenza all'incremento nelle importazioni provenienti da paesi aventi costi di produzione inferiori e una maggiore pressione concorrenziale internazionale a fronte di modesti margini di profitto per gli anni esaminati, il che riduce la capacità degli impianti di investire nella riduzione di emissioni. Sulla base dell'impatto combinato di tali fattori è opportuno ritenere detti settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e quindi aggiungerli all'elenco dei settori e sottosectori ritenuti esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ GU L 1 del 5.1.2010, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1.

- (8) È pertanto necessario modificare di conseguenza le decisioni 2010/2/UE e 2011/278/UE.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione 2010/2/UE

L'allegato I della decisione 2010/2/UE è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Modifiche della decisione 2011/278/UE

L'allegato I della decisione 2011/278/UE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2013

Per la Commissione

Connie HEDEGAARD

Membro della Commissione

ALLEGATO I

L'allegato della decisione 2010/2/UE è modificato come segue:

1. La sezione 2 è modificata come segue:

a) Prima della voce 15331427 sono inserite le seguenti voci:

Codice Prodcom	Descrizione
«15311230	Farina, semolino e fiocchi di patate
15311250	Patate conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate»

b) Dopo la voce 155154 è inserita la seguente voce:

Codice Prodcom	Descrizione
«1551533	Siero di latte in polvere, granuli o in altre forme solide, anche concentrato o con aggiunta di dolcificanti»

c) Dopo la voce 26821620 è inserita la seguente voce:

Codice Prodcom	Descrizione
«28401133	Parti di alberi di trasmissione e manovelle (fucinatura libera di acciaio)»

2. Alla sezione 3, dopo la voce 2640 sono inserite le seguenti voci:

Codice Prodcom	Descrizione
«2653	Produzione di gesso
2662	Fabbricazione di prodotti in gesso per l'edilizia».

ALLEGATO II

All'allegato I della decisione 2011/278/UE le voci corrispondenti ai parametri di riferimento per «Gesso», «Gesso secondario essiccato» e «Cartongesso» sono sostituite come di seguito:

Prodotti per cui è stato definito un parametro di riferimento	Definizione dei prodotti inclusi	Definizione dei processi e delle emissioni inclusi (limiti del sistema)	Esposizione alla rilocalizzazione del carbonio determinata ai sensi della decisione 2010/2/UE per gli anni 2013 e 2014	Valore del parametro di riferimento (quote/t)
«Gesso»	Gessi costituiti da gesso calcinato o solfato di calcio (compresi quelli per edilizia, per l'apprettatura di tessuti o carta, utilizzati in odontoiatria e per la bonifica di terreni), in tonnellate di stucco. Il gesso alfa non è incluso in questo parametro di riferimento	Sono inclusi tutti i processi correlati, direttamente o indirettamente, alle fasi di produzione: macinazione, essiccazione e calcinazione	sì	0,048»,
«Gesso secondario essiccato»	Gesso secondario essiccato (gesso sintetico, sottoprodotto riciclato dell'industria elettrica, o materiali riciclati provenienti dai rifiuti edilizi e di demolizione) espresso in tonnellate di prodotto	Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, all'essiccazione di gesso secondario	sì	0,017»,
«Cartongesso»	Questo parametro riguarda tavole, lastre, pannelli, piastrelle e articoli simili di gesso o di composizioni a base di gesso, unicamente (non) rivestiti o rinforzati con carta o cartone, ad esclusione degli articoli agglomerati con gesso, ornate (in tonnellate di stucco). Le lastre di gesso con fibre ad alta densità non rientrano in questo parametro di riferimento	Sono inclusi tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle fasi di produzione: macinazione, essiccazione, calcinazione e essiccazione delle tavole. Ai fini della determinazione delle emissioni indirette, viene preso in considerazione unicamente il consumo di elettricità delle pompe di calore utilizzate in fase di essiccazione	sì	0,131».